

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI
DIRITTO DELL'AMBIENTE

ANNO 2010 / NUMERO 0

ENRICA BLASI

*Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non
patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente.*

(nota a Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059)



G. Giappichelli editore

Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059

Segue nota di Enrica Blasi

Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente

Il testo della sentenza:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel luglio del 1995 An.An. ed altre 85 persone residenti in prossimità dell'impianto produttivo dell' IC. s.p.a. di (OMESSO) dal quale, in data (OMESSO), era fuoriuscita una nube tossica composta da diossina, convennero in giudizio la predetta società in liquidazione chiedendone la condanna - per quanto in questa sede interessa - al risarcimento del danno morale.

La convenuta resistette.

Con sentenza n. 7825/03 l'adito tribunale di Milano rilevò tra l'altro che era intervenuta condanna per il reato di disastro ambientale di cui all'articolo 449 c.p., nei confronti di soggetti del cui fatto la convenuta era civilmente responsabile e la condannò a pagare a ciascuno degli attori la somma di euro 5.000,00, liquidata all'attualità, compensando le spese.

2.- La società soccombente propose appello, dolendosi che la domanda fosse stata accolta nonostante la mancanza di prova circa la sussistenza di un danno effettivo, in subordine sostenendo che la liquidazione era stata eccessiva.

Il gravame, cui avevano resistito gli attori, è stato respinto dalla corte d'appello di Milano con sentenza n. 2829 del 2005, che ha anche condannato l'appellante alle spese del grado.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la IC. s.p.a. in liquidazione sulla base di sette motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con unico controricorso Ca.Sa. , Do. Gi. e Do.Ma. , i quali hanno rilasciato procura speciale in calce al controricorso.

Gli altri 77 intimati indicati non hanno svolto attività difensiva, non essendo valida la procura richiamata in controricorso, rilasciata per il giudizio di merito e dunque priva del requisito di specialità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i sette motivi di ricorso la sentenza è rispettivamente censurata:

a) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., laddove aveva posto a base della decisione un'inesatta nozione di fatto notorio, violando anche le norme sulle presunzioni semplici e finendo col considerare notorio il danno stesso, che era invece il fatto da provare;

b) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., nonché per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo nella parte in cui aveva ritenuto che dal fatto notorio della sottoposizione dei residenti nell'area contaminata a controlli sanitari ed a prescrizioni di comportamento potesse "certamente inferirsi, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che in ciascuno dei soggetti anzidetti si sia determinato quel patema d'animo, ovvero quello stato di preoccupazione per la propria salute (esposta a pericolo di disastro ambientale, e quindi di turbamento, di tensione e di ansia - transeunte ancorchè duraturo - che viene a configurare il danno morale" (pagina 9 della sentenza); si sostiene che in tema di prova per presunzioni il fatto ignoto da accertarsi deve profilarsi come la sola conseguenza logicamente possibile del fatto noto, o quantomeno in termini di ragionevole certezza e non di mera possibilità;

c) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2727 c.c., per avere, in violazione del divieto del *praesumptum de praesumpto*, dedotto in via presuntiva che danno vi fosse stato dalla presunzione che dai controlli sanitari fossero derivati agli attori "evidenti timori sia per la propria salute che per quella di soggetti diversi..." (pagina 6 della sentenza);

d) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2059 e 2697 c.c., per aver identificato il danno con la lesione dell'interesse, senza considerare che il danno, anche quello non patrimoniale, non è mai configurabile *in re ipsa*, ma è pur sempre conseguenza del fatto, che va dunque provato, e va inoltre personalizzato, come precisato nel precedente specifico costituito da Cass. sez. un., n. 2515/02;

e) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 81 c.p.c., laddove, mediante il rilievo conferito alla notorietà degli inconvenienti in cui era incappata "tutta la popolazione residente nelle zone circostanti lo stabilimento IC.", dato in realtà ingresso ad una *class action*, ignota al nostro ordinamento, dove invece vige il principio secondo il quale, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui;

f) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2059, 2043 e 2697 c.c., giacchè, affermando che il fatto avrebbe determinato riflessi nella vita sociale e di relazione degli attori per i controlli sanitari cui sarebbero stati sottoposti per dieci anni con conseguenti limitazioni del normale svolgimento della vita, la Corte territoriale avrebbe in realtà riconosciuto non il danno morale, che per sua natura consiste in un transeunte perturbamento, ma il danno "esistenziale", che consistendo in un *non facere* esteriore, va più rigorosamente provato;

g) per violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla quantificazione uniforme del danno per tutti gli attori nel riconosciuto difetto di elementi per una differenziazione delle varie posizioni, a conferma della carenza di prova sopra rilevata ed a rivelazione di una carenza di motivazione in punto di effettuata liquidazione equitativa.

2.- Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate per la connessione che le connota, sono tutte infondate.

La corte d'appello ha dato analiticamente conto (alle pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata) delle ragioni che avevano indotto il tribunale all'accoglimento della domanda, espressamente riferendo che tutti coloro, come gli attori, che risiedevano nelle zone delimitate come "B" ed "R", come risulta dalla documentazione prodotta (così, testualmente, a pagina 5) vennero sottoposti, in quanto soggetti a rischio, a ripetuti controlli sanitari, sia nell'immediatezza dell'evento sia successivamente, per parecchi anni, almeno fino al 1984. Lo stesso concetto è nuovamente espresso a pagina 9, capoverso, dove si afferma essere notorio e comunque documentato che i controlli interessarono anche specificamente gli attori/appellati, nessuno di essi escluso.

Il fatto da cui la corte ha preso le mosse per la configurazione del danno non patrimoniale in capo agli attori (ravvisato nel patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute) è stato dunque ritenuto, al di là del riferimento al notorio, documentalmente provato, sicché manca il presupposto stesso delle censure mosse alla sentenza con i primi tre motivi.

Per il resto la sentenza è del tutto conforme a diritto dove afferma che il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale.

Ne' è stata fatta confusione di sorta tra interesse leso e danno derivato, avendo la corte d'appello chiarito che il tribunale - in linea con la richiamata Cass., sez. un., n. 2515/02 - aveva ritenuto che l'articolo 449 c.p., prevede un delitto colposo di pericolo presunto a carattere plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso in ragione della loro residenza o frequentazione abituale; sicché l'interesse nella specie leso è quello rafforzato, e niente affatto adespota, proprio dei soggetti che si siano trovati, come tutti gli attori, in particolare relazione con l'ambiente inquinato da sostanze altamente tossiche. Da tale relazione è derivato il patema d'animo e la preoccupazione che la corte ha correttamente ritenuto costituire danno non patrimoniale risarcibile in quanto derivante da reato.

E tanto evidenzia l'infondatezza del quarto e del quinto motivo.

Quella del sesto discende dai principi recentemente enunciati da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, che ha escluso l'autonomia della categoria del cosiddetto danno esistenziale, al contempo chiarendo che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato il danno non patrimoniale e' risarcibile nella sua piu' ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica; che la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo, assumendo rilievo la sua durata ai fini della quantificazione del risarcimento; che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerata; che, in conclusione, è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificare.

Comunque li abbia qualificati, la corte d'appello ha appunto risarcito tutti i pregiudizi che ha ragionevolmente ritenuto derivati dal reato, in linea con gli enunciati principi.

L'infondatezza del settimo motivo, infine, è connessa al rilievo che la corte d'appello ha ritenuto che, alla luce degli elementi che hanno caratterizzato la vicenda in questione (gravità del fatto e delle sue possibili conseguenze per la salute della popolazione residente nell'area inquinata, lungo periodo per cui si sono protratti i controlli di laboratorio ed il regime di vigilanza) l'importo di euro 5.000 liquidato in via equitativa in favore di ciascuno degli attori corrispondesse ad una valutazione prudentiale, "se non addirittura minima" del danno morale in questione (a pagina 10 della sentenza, sub 2.3.). Il che non altro significa che, secondo l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito con motivazione senz'altro adeguata, in nessun caso potesse ipotizzarsi, per ognuno, una valutazione equitativa del danno inferiore a quell'importo.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese (in favore dei tre intimati che hanno depositato controricorso) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 2.200,00, si cui 2.000,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Enrica Blasi*

Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente.

Sommario: 1. Tra ambiente e danno non patrimoniale. – 2. Precedenti posizioni della Cassazione: le sentenze del 1997 e 2002. – 3. La conclusione del lungo iter processuale sul caso Seveso. – 4. Il bene-ambiente tra Cassazione e Corte Costituzionale nel 2009.

1. Tra ambiente e danno non patrimoniale.

La vicenda di Seveso è nota a tutti¹, se non altro per il grande risalto che essa ha avuto nell'opinione pubblica e nelle cronache nazionali e internazionali.

*Dottoranda di ricerca in diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma Tre.

¹ Il giorno 10 luglio del 1976, a causa di una reazione chimica, una nube tossica composta da diossina si sprigionò dagli stabilimenti dell'Icmesa siti a Meda, diffondendosi nei cieli circostanti, spinta verso sud (in direzione del nucleo abitato di Seveso) dal vento. L'incidente, inizialmente sottovalutato a causa della non immediata percettibilità degli effetti nocivi della diossina, ebbe enormi ripercussioni sia di tipo ambientale sui territori esposti alla contaminazione, sia di tipo sanitario, sui lavoratori dello stabilimento industriale e sugli abitanti delle zone limitrofe, nonché non trascurabili conseguenze di tipo psicologico su tutti coloro che si trovarono improvvisamente in una condizione di incertezza circa il proprio stato di salute. Le misure adottate, anche se tardive, furono rigorose: fu disposta l'evacuazione delle zone limitrofe all'impianto, furono abbattuti animali domestici e da allevamento, fu vietata la coltivazione, l'esercizio di attività artigianali, industriali e commerciali all'aperto. Oltre a tali prescrizioni adottate con ordinanze sindacali, contribuì a dare un'idea dello stato di allarme diffuso il "suggerimento", dato alle famiglie dalle autorità sanitarie, di sospendere l'allattamento materno e optare per un temporaneo controllo delle nascite, nonché l'autorizzazione data a trentatré donne ad interrompere la gravidanza in un'epoca in cui l'aborto era ancora nel novero dei reati. Se queste furono le misure adottate nell'immediatezza dell'evento, gravose furono anche le ripercussioni di lungo termine: gli abitanti delle zone limitrofe furono sottoposti a costanti controlli medici obbligatori fino al 1984. Sebbene nessun accertamento abbia ancora condotto a risultati sicuri in ordine alla nocività delle esalazioni, all'effettiva incidenza delle stesse sulla salute degli abitanti e del bestiame, né in ordine alla contaminazione dei suoli e delle colture, tuttavia i dati rilevati nel corso di numerose indagini e statistiche sono chiaramente allarmanti (ad esempio venne rilevato un netto incremento percentuale di patologie tumorali, della sterilità maschile, di malattie cutanee ecc.). Del resto è proprio questo stato di incertezza continuativa sulle proprie condizioni di salute, presenti e future, destinato a protrarsi nel tempo indefinitamente (salvo evoluzioni tecnologiche che permettano accertamenti medici certi), a rappresentare l'aspetto fenomenico del danno morale, di cui i residenti delle zone colpite dal disastro hanno chiesto il risarcimento. Per maggiori approfondimenti sul fenomeno dal punto di vista storico si consigliano: B. POZZO, *Seveso trent'anni dopo: percorsi giurisprudenziali, sociologici e di ricerca*, Giuffrè, Milano, 2008; L. CENTEMERI, *Ritorno a Seveso*, Mondadori, Milano, 2006; M. FRATTER, *Memorie da sotto il bosco*, Edizioni Auditorium, Milano, 2006; D. BIACCHESI, *La fabbrica dei profumi. La verità su Seveso, l'Icmesa, la diossina*, Dalai Editore, Milano, 1995; L. CONTI, *Visto da Seveso. L'evento straordinario e l'ordinaria amministrazione*, Feltrinelli, Milano, 1976; D. FEOLA, *Il prezzo dell'inquietudine: il caso "Seveso" torna in Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 727 ss.

Meno noto è invece il contributo che essa ha apportato sul piano giuridico, che si è manifestato sia sul versante normativo, orientandone l'approccio verso un maggior rigore disciplinare (soprattutto in tema di rischio industriale², sia sul versante giurisprudenziale, favorendo il progressivo ampliamento della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da illecito ambientale.

Questo secondo profilo ha avuto modo di manifestarsi e maturare nel corso del lungo iter processuale a cui ha dato luogo la vicenda di Seveso, dapprima in sede penale e poi in sede civile, trovando al fine conclusione con la sentenza qui in commento.

Il contenzioso penale ha condotto, nel 1986, alla definitiva condanna degli imputati per il reato di disastro colposo (art. 449 c.p.), nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili³. Non ritenendosi pienamente soddisfatte da tale risarcimento, molte delle "vittime di Seveso" hanno poi promosso, nel corso degli anni, ulteriori azioni in sede civile, per ottenere il ristoro di quanto personalmente patito, sia in termini di lesioni psico-fisiche (danno biologico), che di turbamento emotivo (danno morale)⁴. In entrambi i casi la risarcibilità trovava fondamento nel

² Va ricordato a tale proposito che proprio a seguito del dibattito generato a livello europeo dall'incidente di Seveso fu emanata la direttiva 1982/501/CE, non a caso nota come "*direttiva Seveso*", recepita in Italia con il d.lgs. n. 175/1988. Essa ha subito due modifiche: la prima ad opera della direttiva "*Seveso II*" (96/82/CE), il cui contenuto è stato trasfuso nel nostro d.lgs. n. 334/1999, la seconda a seguito dell'emanazione della direttiva "*Seveso III*" (2003/105/CE), recepita con d.lgs. n. 238/2005. Si tratta della disciplina sul controllo dei rischi di incidente rilevante, derivanti da attività umane ritenute pericolose in ragione del tipo di processo produttivo posto in essere o della tipologia di sostanze impiegate. Sulle predette normative copiosi sono stati gli interventi dottrinari; tra i tanti si ricordano: L. RAMACCI, *Le novità della Seveso-bis*, in *Amb. e svil.*, 3, 2000; C. BOVINO, *La disciplina dei "grandi rischi" dopo il d.lgs. n. 238/2005 di recepimento della "Seveso III"*, in *Amb. e svil.*, 6, 2006.

³ Il giudizio instaurato in sede penale era volto ad accertare le responsabilità in ordine ai capi d'imputazione di disastro colposo (attuale art. 449 c.p.), rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), lesioni colpose (art. 590 c.p.). Con la sentenza di primo grado (Tribunale Penale di Monza, 24 settembre 1983), oltre alla condanna degli imputati per i reati ascritti, si disponeva il risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili che avevano agito per gli stessi in sede penale. La sentenza di secondo grado (Corte d'Appello di Milano, Sez. II penale, 10 luglio 1985) e quella di Cassazione (IV Sez. Penale, 23 maggio 1986, n. 1112) hanno in seguito confermato la condanna per disastro colposo (seppur con assoluzione di molti dei condannati in primo grado). Le domande risarcitorie proposte in sede penale sfociarono invece in una serie di transazioni fra le Imprese operanti nello stabilimento industriale e lo Stato, la regione Lombardia, il comune di Seveso, nonché circa 7000 privati (vittime di lesioni fisiche, proprietari di immobili e terreni, agricoltori, imprese industriali, commerciali, artigianali per danni materiali e mancato guadagno).

⁴ Va precisato che le domande erano relative ai soli danni alla persona, in quanto quelli alle cose vennero indennizzati in tempi brevi direttamente dal Governo italiano. Infatti per ridurre i tempi e i costi di una causa civile, il d.l. 10.8.1976, n. 542, convertito con modificazioni in legge n. 688/1976, delegò la regione Lombardia il compito di accertare i danni ed erogare i relativi indennizzi, con successivo potere di surrogarsi nei limiti di quanto anticipato, nelle pretese risarcitorie verso i responsabili.

combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., trattandosi di danni non patrimoniali derivanti da reato⁵.

⁵ Come è noto e come ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione nelle importanti sentenze dell'11 novembre 2008 (n. 26972 e gemelle), nel nostro ordinamento giuridico la tutela risarcitoria per danni extracontrattuali ha natura bipolare, riferendosi da un lato ai danni patrimoniali (art. 2043 c.c.), dall'altro ai danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.), intesi unitariamente come "lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica". La visione "paneconomica" del diritto privato, che animò la codificazione del 1942, aveva inizialmente determinato un *favor* per i danni patrimoniali, ai quali veniva riconosciuto carattere di atipicità, di contro ad una forte tipizzazione dei danni non patrimoniali, risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel primo caso la selezione degli interessi da tutelare era garantita dall'ingiustizia del danno, nel secondo caso la medesima selezione era effettuata a livello normativo. Tra le previsioni di legge a cui l'art. 2059 c.c. rinvia, un posto di rilievo era ricoperto dalla fattispecie di cui all'art. 185 c.p., ai sensi del quale «ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga a risarcimento il colpevole o le persone che, a norma delle leggi civili, devono rispondere per il fatto di lui». Si tratta in questo caso di quella particolare tipologia di danno non patrimoniale in cui il fatto illecito che ne rappresenta la causa si configura come ipotesi di reato. La valorizzazione dei precetti costituzionali e l'emersione di nuove istanze di tutela, recepite a livello sociale, giurisprudenziale e infine normativo, hanno contribuito in maniera decisiva all'allargamento delle prospettive di tutela dei singoli, dando nuova vita ad una disposizione, l'art. 2059 c.c., altrimenti destinata a divenire lettera morta. Tra il 1979 e il 2003 ben sei erano state le decisioni della Corte Costituzionale, tutte negative, in merito all'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., a dimostrazione delle ripercussioni del progressivo processo di sterilizzazione della norma, in termini di incertezza circa la sua stessa utilità nel nostro ordinamento giuridico. La ragione di tale inaridimento era da rinvenire nella scarsità di riferimenti normativi a cui tale norma di rinvio poteva rimandare, ad esclusione dell'art. 185 c.p. L'alternativa alla sua abrogazione non poteva che essere un'opera di rivitalizzazione, realizzata in effetti dalla giurisprudenza della Cassazione, che, nel 2003, ha ridato una nuova giovinezza all'art. 2059 c.c. Le due sentenze delle Sezioni Unite n. 8827 e 8828 del 2003 (confermate poi dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 233/2003), hanno rappresentato infatti una vera rivoluzione, riconducendo nell'alveo dell'art. 2059 c.c. tutte le violazioni di diritti inviolabili della persona protetti a livello costituzionale (art. 2 della Costituzione) e integranti un solo illecito civile, ritenendo il rango costituzionale del medesimo, sufficiente a soddisfare il requisito della previsione di legge di cui all'art. 2059 c.c. Del resto antesignano di tale prospettiva era stato l'ancoraggio del risarcimento del danno biologico all'art. 32 della Costituzione (diritto alla salute). Per un commento alle suddette sentenze della Corte Suprema cfr. F. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2003, p. 816; G. PONZANELLI, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2003.

Proprio l'estensione dei confini di operatività dell'art. 2059 c.c. ha permesso infatti alla giurisprudenza della Cassazione di coniare la tipologia del danno esistenziale, che si è andata ad affiancare, potendosi ad essi cumulare, alle altre due forme di danno non patrimoniale: quella del danno morale soggettivo, da sempre risarcito ai sensi dell'art. 2059 c.c., e quella del danno biologico ad esso ricondotto dopo essere stato per lungo tempo risarcito ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 della Costituzione. Si tratta di tre tipologie di danno diverse, identificabili la prima (danno biologico) nella lesione psico-fisica, le altre due in danni di carattere immateriale: in particolare il danno morale è la sofferenza, il patema d'animo subito dal danneggiato (il cd. *patis*), il danno esistenziale consiste invece nella menomazione di una attitudine al fare, nell'imposizione di un *non facere*. Le tre ipotesi sono state considerate (e quindi provate e risarcite) autonomamente e cumulativamente fino al 2008, anno in cui la Cassazione, con le sentenze n. 26972, 26973, 26974,

Ecco quindi intrecciarsi due filoni giurisprudenziali: quello direttamente scaturito dall'evento di Seveso, e quello relativo all'interpretazione storico-sistemica dell'art. 2059 c.c., su cui sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale si sono pronunciate più volte.

La sentenza in commento raccoglie l'eredità di entrambi questi filoni, portando ad ulteriori conseguenze i traguardi già raggiunti da ciascuno di essi.

In relazione al primo la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una pluralità di istanze risarcitorie autonome, ha emanato altrettante sentenze che, intervenute in tempi diversi e quindi nel contesto di un differente livello di maturazione della giurisprudenza in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, hanno mostrato profonde diversità. Le pronunce più emblematiche ai fini di una ricostruzione evolutiva della posizione dalla Corte di Cassazione sul punto, sono quella del 1997, che ha negato l'autonoma risarcibilità dei danni morali da reato, quella del 2002, che, con un totale *revirement* ha invece ammesso la suddetta risarcibilità, e infine la sentenza del 2009, qui in commento, che ne ha ulteriormente ampliato i margini, incidendo sul profilo probatorio⁶.

Il secondo filone giurisprudenziale, dal quale le pronunce sul caso Seveso risultano fortemente influenzate, è quello relativo alla risarcibilità dei danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 c.c., che ha avuto come passaggi fondamentali le sentenze gemelle del 2003 e quelle del 2008, le prime in funzione ampliativa, le seconde in funzione restrittiva della risarcibilità del danno non patrimoniale.

26975 dell'11 novembre 2008, ha unificato la categoria del danno non patrimoniale, collocando le tre tipologie al suo interno con mera valenza descrittiva, impedendone quindi la cumulabilità e ponendo un freno alla risarcibilità dei danni cd. bagatellari. La sentenza in commento si pone sulla scia delle sentenze del 2008, accogliendo la configurazione del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. come unica ipotesi di danno, articolabile in diverse tipologie solo a fini descrittivi.

⁶ Le azioni risarcitorie intentate furono molteplici, ed hanno avuto iter processuali paralleli, dagli esiti diversi. Per chiarezza espositiva va precisato che le tre sentenze della Corte di Cassazione cui si fa riferimento, emanate rispettivamente nel 1997, 2002 e 2009, sono rappresentative dei diversi filoni interpretativi giurisprudenziali in tema di risarcibilità dei danni non patrimoniali, e costituiscono a loro volta conclusione di altrettanti processi instaurati da privati per il risarcimento di danni subiti a seguito dell'incidente di Seveso. I tre giudizi, pur vertendo sulla medesima ipotesi risarcitoria, hanno trovato esiti diversi in quanto, intervenendo in momenti diversi, hanno fruito in maniera differente dell'evoluzione della giurisprudenza di Cassazione. La causa instaurata dal cd. "gruppo pilota" (si trattava dei cittadini di quattro comuni interessati dalla contaminazione, che agirono insieme al fine di abbattere i costi processuali), a sua volta diviso in due cause autonome, ha visto nei primi due gradi il riconoscimento del risarcimento del danno morale, ma la sua negazione ad opera della Cassazione (Sez. III civile, sentenze n. 5530 e 4361 del 1997); nel giudizio intentato parallelamente da un unico privato (il sign. Pierotti) si è invece disposto il risarcimento del danno morale, con una sentenza delle Sezioni Unite che ha segnato il cambiamento di rotta in tema di risarcibilità autonoma del danno morale da reato ambientale (Sez. III civile, 21 febbraio 2002, n. 2515). A seguito di tale pronuncia favorevole sono state avanzate nuove domande risarcitorie. Uno dei filoni processuali che ne è nato si è concluso (dopo la sentenza di primo grado del Trib. di Milano, 9 marzo 2003, n. 7825 e la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. II civile, 5 ottobre 2005, n. 2829) con la sentenza qui in commento.

Inevitabilmente il percorso evolutivo compiuto dalla Corte di Cassazione su questo punto ha inciso sulle vicende risarcitorie legate al caso Seveso, che, d'altro canto, hanno rappresentato il banco di prova dei principali traguardi giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da reato.

Con la sentenza qui illustrata la Corte di Cassazione ha disposto il risarcimento autonomo del danno morale derivante da disastro ambientale, pur in assenza di danno biologico, nei confronti di tutti coloro che, in virtù di un vincolo di vicinanza coi luoghi dell'evento dannoso, ne abbiano presuntivamente subito le conseguenze in termini di «patema d'animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute».

Sul piano della risarcibilità del danno non patrimoniale *tout cour* non sembrerebbe trattarsi di una sentenza rivoluzionaria, perché, come già detto, fa propri traguardi già raggiunti in precedenza. Essa ha però il merito di aver concluso il capitolo relativo al risarcimento delle vittime di Seveso accogliendo le loro istanze (seppur con la somma irrisoria di 2.000 euro per ciascuna delle vittime risarcite). L'aspetto evolutivo rimane dunque circoscritto al solo filone giurisprudenziale scaturito dalla vicenda in questione, e si manifesta sul piano dell'alleggerimento degli oneri probatori e dell'adozione di un approccio meno formalistico, mirante al ristoro delle «ripercussioni negative sul valore uomo» cagionate dal reato, «a prescindere dal nome attribuito⁷» al danno. Questa impostazione sostanziale rappresenta in vero la risposta più efficace al problema di fondo che ha animato l'intero iter processuale più che trentennale: quello di garantire il risarcimento di un danno che, per il suo carattere atipico, mal si confaceva ai rigidi confini delle categorie di matrice giurisprudenziale del danno morale e danno esistenziale⁸. Se l'integrazione di una fattispecie di reato induceva a ritenere trattarsi di *danno morale soggettivo* (risarcibile ai sensi del combinato

⁷ V. la sentenza qui in commento (Cass., Sez. III civile, 13 maggio 2009, n. 11059), p.10.

⁸ Il tipo di danno morale lamentato viene efficacemente descritto da S. CACACE, *Seveso, atto ennesimo: sì al danno morale "presunto" seppur in assenza di lesioni alla salute*, in *Nuova giur. civ.*, 2006, 9: «Si tratta senz'altro di una situazione di forte stress emozionale, connessa all'iniziale mancanza di informazioni sull'accaduto e alla minimizzazione degli effetti della nube tossica, nonché alla successiva scoperta che, non aver assunto alcun genere di cautele, potrebbe aver aggravato i pericoli per la propria salute, senza che ne sia però valutabile la misura. Ciò anche in ragione dell'odierna incertezza circa gli effetti cancerogeni dell'esposizione a diossina, cui si associa l'impossibilità di sapere, una volta sviluppatasi una malattia tumorale, se questa è conseguenza di tale sostanza tossica o di cause diverse (predisposizione genetica e familiare). Tale disagio psichico, peraltro, anziché scemare con il trascorrere degli anni, tende a crescere con l'aumentare delle cognizioni scientifiche in materia, le quali concretizzano e giustificano i timori iniziali». Tale danno, quindi è privo della caratteristica principale del cd. *danno morale soggettivo da reato*: il carattere transeunte, che ne fa coincidere la durata con la perdurante verifica del fatto di reato.

disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), tuttavia il suo contenuto⁹, nonché il suo carattere duraturo e non transeunte¹⁰, lo assimilavano ad un *danno esistenziale*, piuttosto che al cd. *pretium doloris* del reato. La scelta operata dalla Corte fin dal 1997 nella direzione del danno morale, ha aperto ulteriori dubbi in ordine al suo rapporto col reato, rispetto al quale poteva configurarsi come *danno-evento* o *danno-conseguenza*, con notevoli implicazioni, nell'uno e nell'altro caso, sotto il profilo probatorio. Tali difficoltà di inquadramento dogmatico si scontravano costantemente con la consapevolezza collettiva della gravità degli accadimenti e della loro meritevolezza di ristoro.

Prendendo le mosse dall'analisi di questi profili critici si procederà all'esame dell'intero percorso intrapreso dalla Corte di Cassazione, per soffermarsi infine su alcune considerazioni in ordine alla nozione giuridica di "ambiente"¹¹. Tali riflessioni paiono particolarmente interessanti, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 225 del 22 luglio 2009, che si è chiaramente espressa in merito alla qualificazione del bene ambiente, in maniera del tutto innovativa.

La sentenza in commento offre dunque lo spunto per una valutazione comparativa della giurisprudenza della Consulta e del giudice delle leggi in relazione alla tanto discussa nozione di ambiente.

2. Precedenti posizioni della Cassazione: le sentenze del 1997 e 2002.

Al tempo della prima pronuncia della Corte di Cassazione sul caso di Seveso, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel circoscrivere l'estensione del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. alle sole conseguenze pregiudizievoli di un illecito che, poiché non suscettibili di valutazione economica, avrebbero comunque trovato per quella via una forma di riparazione. Tale concezione ristretta trovava conferma nella posizione della Corte Costituzionale, che nella nota sentenza n. 184/1986, identificava il danno non patrimoniale col solo *danno morale soggettivo*, inteso nell'accezione minima di "turbamento psichico

⁹ Nella sentenza 21 febbraio 2002, n. 2515 si parla di «disagi e preoccupazioni duraturi nel tempo che sono causati dalla grave alterazione ambientale subita dal luogo in cui si risiede e/o si svolge la propria attività lavorativa».

¹⁰ In generale si tratta di una caratteristica dei danni all'ambiente quella di generare un rischio che non è destinato ad esaurirsi con la fine dell'evento dannoso. A tale proposito v. VILLA, *Nesso di causalità e responsabilità civile per danni all'ambiente*, in P. TRIMARCHI (a cura di), *Per una riforma della responsabilità civile per danno all'ambiente*, Milano, 1994, p. 137.

¹¹ Per un quadro complessivo della stessa cfr. G. ROSSI, *Parte generale*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*. Giappichelli, Torino, 2008, p. 11 ss.

transeunte” causato da un illecito¹². Alla luce di tale ricostruzione, il *danno biologico*, non inquadrato né nella categoria del danno patrimoniale né in quella del danno non patrimoniale, costituiva una sorta di *tertium genus*, immediatamente risarcibile, comprensivo di ogni lesione attinente alla vita di relazione del singolo causata da un comportamento illecito, e avente la propria base normativa nel combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 32 della Costituzione.

L'autonomia di queste due forme di danno (il danno morale e il danno biologico) poneva l'esigenza di chiarire il rapporto intercorrente tra le stesse, facendo inizialmente prevalere la tesi della subordinazione del danno morale al danno biologico, secondo un vincolo di dipendenza logico-causale, con conseguente risarcibilità autonoma del secondo, ma non del primo¹³. Il nesso eziologico, già contemplato nella suddetta sentenza n. 184/1986¹⁴, veniva portato

¹² L'illiceità poteva poi indifferentemente caratterizzarsi come illiceità civile, dando luogo alle ipotesi di risarcimento proprie della responsabilità aquiliana, o come fatto di reato, dando luogo alla fattispecie risarcitoria di cui all'art. 185 c.p.

¹³ Tra i primi a negare l'autonoma risarcibilità del danno morale in assenza di danno biologico vi era R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 227, ma anche D. MANDRIOLI, *Il danno non patrimoniale*, in *Riv. pen.*, 1931, II, p. 444.

¹⁴ Si tratta della sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, la cui tesi era stata poi ribadita dalla sentenza n. 372 del 1994. Sulle stesse v. G. PONZANELLI, *La Corte Costituzionale, il danno patrimoniale e il danno alla salute*, in *Foro it.*, 1986, I, p. 2053; P. G. MONATERI, *La Costituzione ed il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico*, in *Foro it.*, 1986, I, p. 2976; M. S. GIANNINI, *La vittoria di Pirrone*, in *Resp. civ. e prev.*, 1994. La Corte Costituzionale negava la risarcibilità di qualunque danno morale, pur se derivante da un fatto di reato, in assenza di lesioni all'integrità psico-fisica dell'offeso o di altro danno patrimoniale. Tale assunto presupponeva la netta distinzione tra le categorie di *danno-evento*, intrinsecamente legato alla condotta lesiva e provato con la prova della stessa, e il *danno-conseguenza*, che, derivante a sua volta dal danno-evento, non solo rappresentava una mera eventualità, ma necessitava, ai fini risarcitori, della prova rafforzata sia del nesso causale tra la condotta e l'evento, che dell'ulteriore nesso causale tra l'evento dannoso e il danno-conseguenza. Riconducendo il danno morale nella categoria di danno-conseguenza, il suo risarcimento era subordinato ad un duplice onere probatorio: quello oggettivo relativo all'evento dannoso, e quello soggettivo, relativo alle conseguenze dell'evento in termini di turbamento, provabile anche per presunzioni. Il danno-conseguenza diventa risarcibile in via diretta solo qualora la lesione sia volta contro un bene tutelato in astratto dalla fattispecie criminosa, negando di contro il risarcimento di quei danni, pur causati dal fatto di reato, ma incidenti su beni giuridici estranei alla fattispecie. Con la sentenza del 1994 la Corte Costituzionale va oltre, individuando nel danno alla salute psichica una conseguenza del danno morale, evento e a sua volta conseguenza del danno biologico. Non è mancato del resto chi abbia individuato in tale pronuncia gli albori del danno esistenziale, come categoria distinta dal danno morale, il primo autonomamente risarcibile perché attinente a valori fondamentali della persona, il secondo solo subordinatamente all'integrazione di un fatto di reato e quindi solo in presenza di un danno biologico che ne rappresenti l'evento dannoso. In questo senso v. R. PANETTA - NETTARSICOVETERE, *Alle soglie del superamento della distinzione danno-evento/danno-conseguenza attraverso la sublimazione del danno morale biologico e del danno morale: la Cassazione si pronuncia (e rilancia) sul caso Seveso*, in *Danni civ.*, 2003, p. 215. La difficoltà di scomporre l'evento lesivo in una serie di tipologie di danno dai confini incerti e legate tra loro dal nesso causale è uno dei motivi che ha indotto la Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, a svalutare l'importanza di diversificare tali figure di danno.

ad ulteriori conseguenze dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994, nella quale il danno biologico, nella forma di lesione alla salute psichica veniva qualificato come danno-conseguenza del danno morale, a sua volta danno-conseguenza del danno biologico da lesione psico-fisica.

In perfetta sintonia con tale costruzione giurisprudenziale le sentenze gemelle della Corte di Cassazione emanate nel 1997¹⁵, capovolgendo la posizione garantista assunta dai giudici di primo¹⁶ e secondo grado¹⁷, negavano la risarcibilità del danno morale in assenza di alcuna prova del danno biologico, essendo il primo danno-conseguenza¹⁸ del secondo e quindi risarcibile a condizione

¹⁵ Si tratta delle due pronunce della Corte di Cassazione n. 4631 del 24 maggio 1997 e n. 5530 del 20 giugno 1997, conclusive di un'unica vicenda processuale, separata in due cause nel corso del primo grado. Per un approfondimento v. B. POZZO, *Danno all'ambiente e danno morale: ultimo atto*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 711; G. DE MARZO, *Danno morale e reati di pericolo: il caso Icmesa*, in *Corr. giur.*, 1997, p. 1172; M. BONA, *Riflessioni sul risarcimento del danno morale da disastro ambientale: critica ai limiti delineati dalla Corte di Cassazione nel caso Seveso e osservazioni sulla distinzione tra danno-evento e danni-conseguenza*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1363; D. FEOLA, *Il risarcimento del danno morale nei reati di pericolo: il caso "Seveso" in Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1997, p. 1067.

In senso critico v. M. BONA, *Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2003, 4, il quale sottolinea che «la soluzione sposata dalla Cassazione poggiò in vero su una palese strumentalizzazione della dicotomia tra danno-evento e danno-conseguenza: risultò cioè vincente il formalismo giuridico sulla sostanza [...]. Si trattò in definitiva di un mero esercizio di *policy choice* mal celato da un'argomentazione giuridica piuttosto scricchiolante».

¹⁶ Si tratta delle pronunce di primo grado (Trib. Milano, 11 luglio 1991, n. 6060 e n. 6051), che avevano riconosciuto il risarcimento del danno morale indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico, v. M. MEDUGNO, *La liquidazione del danno non patrimoniale in conseguenza del "disastro di Seveso" tra affermazioni di principio e risarcimento simbolico*, in *Arch. civ.* 1991, p. 1277; D. FEOLA, *Il caso "Seveso" e la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla collettività vittima di un disastro ambientale*, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 136.

¹⁷ Per un commento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano (12 ottobre 1993, n. 96 e 15 aprile 1994, n. 667) si rinvia alle note di: D. CHINDEMI, *Risarcibilità del danno morale "collettivo" conseguente a disastro colposo e criteri di quantificazione del danno*, in *Dir. econ. ass.* 1995, p. 555.; P. RIGHI - GHI MIDERARDI, *Disastro morale e danno morale "collettivo"*, in *Corr. giur.*, 1994, p. 999; D. FEOLA, *cit.*, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 136, nella quale si pone inoltre in luce un altro aspetto di rilievo di tali pronunce, relativo al riconoscimento della risarcibilità del danno morale anche nelle ipotesi in cui esso sia derivato da un reato di pericolo (in cui per definizione è assente l'evento dannoso) a vantaggio di soggetti «che altro non lamentano se non di essere scampati al danno materiale». Sebbene il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. non escludesse in maniera espressa la risarcibilità dei danni morali, fino ad allora la giurisprudenza aveva aderito ad una tesi negativa. Come precisa l'autrice, le sentenze di primo e secondo grado furono le prime a disporre il risarcimento del danno morale derivante da reato di pericolo, in cui per definizione non sussiste un evento dannoso «o comunque a vantaggio di soggetti che non lamentano altro se non di essere scampati al danno materiale».

¹⁸ La Cassazione giungeva a tale conclusione negativa dopo una premessa che presagiva invece un esito del tutto differente. Le condizioni richiamate ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, erano infatti individuate in una serie di elementi ricorrenti nel caso di specie. Si trattava dell'«idoneità del fatto a ledere l'interesse protetto dalla

dell'accertamento dello stesso. Oltre alle suddette influenze di natura giurisprudenziale e dottrinarie, tale decisione mostrava il chiaro obiettivo di evitare che l'astratta idoneità lesiva dei reati (soprattutto quelli di pericolo) nei confronti della sfera intima di un numero indeterminato e non dimostrabile di persone, aprisse la strada a fenomeni risarcitori di grandi proporzioni.

Le contraddizioni di tale impostazione non tardarono però a manifestarsi, prestando il fianco a una serie di critiche. In primo luogo la categoria del danno morale soggettivo dava adito a confusioni con quella di danno biologico di natura psichica¹⁹. Inoltre la dicotomia danno-evento/danno-conseguenza si mostrava del tutto incoerente con l'assetto normativo, privo di ogni riferimento alla necessaria integrazione di un evento di danno ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale. Infine la pacifica risarcibilità dei danni morali derivanti da reati come l'ingiuria o la diffamazione, privi per definizione di un evento dannoso materiale, era la prova evidente della fragilità dell'intera costruzione interpretativa.

Tali debolezze si sono chiaramente manifestate nella sconfessione, operata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2515 del 2002²⁰, della dicotomia

norma penale», quindi la mera punibilità astratta dell'ipotesi di reato, della «incidenza su una posizione soggettiva», che la sentenza stessa afferma essere rappresentata, nel caso di reato di disastro colposo, dal diritto alla salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell'ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta e immediata. Si afferma inoltre la compatibilità della risarcibilità con le ipotesi di reato di pericolo, quale è il reato di disastro colposo. L'idoneità di tale reato ad incidere lesivamente su una collettività indeterminata e indifferenziata, portatrice di un interesse diffuso alla tutela dell'ambiente e di diritti soggettivi alla salute, trovava un'efficace contromisura e delimitazione nello strumento selettivo offerto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. che limita la risarcibilità ai perturbamenti psichici che costituiscono conseguenza diretta ed immediata del reato. Tale collegamento viene infine considerato come particolarmente efficace nei reati plurioffensivi, caratterizzati da una pluralità di interessi protetti e di titolari dei medesimi. Nonostante tali premesse, la Corte nega la risarcibilità dei danni morali subiti dagli abitanti delle zone limitrofe all'area dell'incidente, non ravvisando un collegamento diretto e immediato tra il fatto illecito e il danno morale lamentato, nella forma della prova del danno biologico-evento del reato, rispetto al quale il danno morale risulta una conseguenza, come turbamento derivante dalla menomazione all'integrità psico-fisica.

¹⁹ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 372/1994, aveva offerto una ricostruzione assai inefficace della distinzione tra le due tipologie di danno, basandola sulla durata del turbamento (solo temporaneo nel caso del danno morale e duraturo nel caso del danno psichico) e sulla intensità del dolore (più accentuata nel caso del danno psichico), del resto impossibile da misurare.

²⁰ Si trattava in realtà di due sentenze gemelle: la sentenza del 2 gennaio 2002, n. 464 e la sentenza del 21 febbraio 2002, n. 2515, entrambe pronunciate dalla III Sezione civile della Corte di Cassazione. Per un commento alla seconda (la più nota delle due), v. B. POZZO, *Il caso Seveso e la risarcibilità del danno morale*, in *Riv. giur. amb.*, 2002; G. PONZANELLI, *Una nuova stagione del danno non patrimoniale? Le Sezioni Unite e il caso Seveso*, in *Danno e resp.*, 2002; M. BONA - NA MIGLIORATI, *Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2003, p. 691; G. DE MARZO, *Il danno morale nel caso Seveso: l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Corr. giur.*, 2002.

danno-evento/danno-conseguenza (definita «mera sovrastruttura teorica»)²¹. Con tale pronuncia le Sezioni Unite, ribaltando il suddetto orientamento, statuivano la risarcibilità del danno morale cagionato da reato, anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale²². Tuttavia, in maniera da alcuni ritenuta contraddittoria²³, il danno morale conservava la qualifica di danno-evento del reato, del quale ultimo si chiedeva la prova²⁴, limitata alla mera dimostrazione della condotta, e non dell'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità, trattandosi di reato di pericolo. A rafforzare il favore per la risarcibilità del danno si poneva l'affermata plurioffensività del reato, con idoneità lesiva non solo nei confronti dell'ambiente, bene pubblico, immateriale ed unitario, ma anche dei singoli individui posti in relazione concreta con i luoghi interessati dall'evento dannoso, in virtù della residenza o frequentazione abituale²⁵.

²¹ Tale posizione derivava da una diversa interpretazione dell'art. 2059 c.c., che pone come unico presupposto della risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto di reato, rinviando all'art. 185 c.p., che a sua volta, dispone la risarcibilità di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato da un reato, senza che sia necessario a tal fine un ulteriore evento di danno nella fattispecie del danno biologico.

²² Significativamente la sentenza dichiara che «il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovino in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza o patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa dell'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale». Inoltre, in chiaro riferimento alla sentenza del 1997, si dichiara che «la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quantomeno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno».

²³ v. B. TASSONE, *op. cit.*, 2002.

²⁴ Già la dottrina si era però espressa nel senso che né dall'art. 2059 c.c., né dal 185 c.p. fosse desumibile la necessità di un ulteriore evento dannoso oltre all'integrazione del fatto di reato stesso, che peraltro nelle ipotesi di reati di mero pericolo, può non avere una manifestazione fenomenica. Su questo tema v. S. CACACE, *Seveso, atto ennesimo: sì al danno morale "presunto" seppur in assenza di lesioni alla salute*, *op. cit.* p. 922; G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 199, p. 166 ss..

²⁵ Va precisato che l'esigenza di configurare il reato in questione come plurioffensivo era strettamente collegata con la rivendicata autonomia del danno morale dal danno biologico. Nell'ottica sanzionatoria dell'art. 2059 c.c., il danno morale figurava come aggravamento della responsabilità del colpevole, e quindi come danno-conseguenza risarcibile solo in presenza di un danno biologico. Per questo motivo la sua risarcibilità era sempre subordinata alla prova del vincolo con il bene tutelato dalla fattispecie astratta di reato e lesa nelle forme del danno biologico. La risarcibilità autonoma del danno morale era del resto consentita solo nelle ipotesi in cui esso costituisse lesione del bene direttamente tutelato dalla norma incriminatrice, come nelle fattispecie di reato contro l'onore, il decoro, la riservatezza, l'identità personale. Prendendo spunto da queste ipotesi, si è concessa autonoma risarcibilità al danno morale, purché incidente sul bene astrattamente tutelato dalla norma

Tale pronuncia, sicuramente apprezzabile sotto un profilo evolutivo, non era però esente da limiti, sotto una serie di aspetti: pur mostrandosi poco incline alle categorizzazioni formali, la Corte non dimostrava di distaccarsene del tutto, e, al fine di allargare la risarcibilità del danno morale, inteso ancora come turbamento transeunte, lo elevava al rango di danno-evento, di cui peraltro continuava a richiedere la prova «in concreto»²⁶, e di cui assumeva il regime prescrizione²⁷. Ad una apparente apertura concettuale, corrispondeva quindi una perdurante chiusura al riconoscimento effettivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato in assenza di danno biologico.

Solo un anno dopo la Corte manifestava un forte segnale di apertura con le sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 2003, con le quali, negando l'identificazione della fattispecie di danno non patrimoniale con il danno morale soggettivo, riconduceva nell'alveo dell'art. 2059 c.c. ogni ipotesi di ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, da cui fossero derivati pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, ritenendo rispettato il limite della riserva di legge sulla base del rinvio all'art. 2 della Costituzione.

I confini del danno non patrimoniale sono stati così ridisegnati, sia riguardo ai presupposti, che ai contenuti. Sul primo piano la Corte ha affermato che la risarcibilità non solo sussista in tutti i casi espressamente previsti dalla legge (secondo la lettera dell'art. 2059 c.c.), ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o valore della persona di rilievo costituzionale, non suscettibile di valutazione economica. Quanto al contenuto del danno non patrimoniale esso, pur mantenendo la sua configurazione unitaria, è stato articolato nelle diverse tipologie di pregiudizio (già esistenti in giurisprudenza, ma ora per la prima volta sistematizzate) del danno biologico, morale ed esistenziale. Non è del

penale, e quindi purché configurantesi come vero e proprio danno-evento del fatto di reato. Ecco perché ha acquisito importanza il carattere plurioffensivo del reato, perché ha permesso di considerare il danno morale come evento del reato stesso.

²⁶ La richiesta di una prova concreta del danno si pone in contraddizione con la sua derivazione da un reato di pericolo presunto, per la cui integrazione non è richiesto l'insorgere di un rischio effettivo per la pubblica incolumità

²⁷ È utile precisare che l'inquadramento del danno in questione nella categoria del danno morale da reato comportava la decorrenza dei termini prescrizione a partire dal giorno di verifica del fatto di reato o, in presenza di una sentenza penale di condanna, dal momento del suo passaggio in giudicato. Tale regime si scontrava con i caratteri del danno, potenzialmente idoneo a manifestarsi molto tempo dopo dall'evento di reato, o se già presente, destinato ad aumentare a seguito del perfezionarsi delle indagini e delle scoperte mediche in grado di misurare gli effetti nocivi dell'esposizione prolungata alla diossina. L'unica forma di cautela era data in questo caso dalla possibilità dei danneggiati di costituirsi collettivamente parti civili in sede penale, cosa che gli abitanti delle zone limitrofe agli impianti di Seveso hanno fatto, determinando però un non trascurabile aggravio dei tempi processuali. Qualora al contrario si fosse ritenuto trattarsi di danno esistenziale, i termini di prescrizione sarebbero decorsi dal momento dell'effettivo verificarsi del danno, che però a quel punto avrebbe dovuto essere provato.

resto tardata la consacrazione della Consulta, che, con la sentenza n. 233/2003 (dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.) ha tributato espresso riconoscimento alla categoria del danno esistenziale, come terza tipologia di danno non patrimoniale, comprensivo di qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana.

La moltiplicazione delle ipotesi risarcitorie che inevitabilmente è seguita a tale apertura, non solo ha finito per trasformare la fattispecie tipizzata di cui all'art. 2059 c.c. in una vera e propria ipotesi a danno atipico, in virtù del carattere flessibile dei valori personali di rango costituzionale, ma ha anche indotto la stessa Corte di Cassazione ad un atteggiamento di maggior cautela, sfociato in una dichiarata controtendenza in senso restrittivo manifestata fin dalle note sentenze n. 26972 e gemelle del 2008. Con esse si è affermato il carattere unico della categoria di danno non patrimoniale, all'interno del quale le diverse tipologie di danno morale, esistenziale e biologico rivestono una valenza meramente descrittiva, perdendo autonomia, e non potendo quindi essere cumulate ai fini risarcitori.

3. La conclusione del lungo iter processuale sul caso Seveso.

Con la sentenza n. 11059 del 13 maggio 2009²⁸, la Corte di Cassazione, a conclusione (almeno per ora) di un lungo iter processuale, sembra aver posto le basi per un ulteriore allargamento della risarcibilità del danno non patrimoniale da reato, non solo mostrandosi coerente con la posizione assunta nelle quattro sentenze "gemelle" del 2008 in tema di danno esistenziale²⁹, ma rafforzando il

²⁸ Essa scaturisce da alcuni contenziosi aperti alla luce dell'apertura operata dalla Corte di Cassazione nel 2002. Nello specifico in primo grado il Tribunale di Milano, Sez. I, 9 giugno 2003, n. 7825, ha disposto il risarcimento della somma di 5.000 euro per il danno morale subito da ciascuno degli 86 attori. Per un commento alla medesima sentenza si veda S. CACACE, *Seveso e 5.000 euro di paura*, in *Danno e Resp.*, 2004, 1, p. 73; L. PRATI, *Il danno esistenziale da inquinamento ambientale*, in *Ambiente*, 2003, 12, p. 1170, D. FEOLA, *Il risarcimento del danno morale nel caso "Seveso"*, in *Resp. civ.*, 2004, p. 808. La sentenza è stata poi confermata in appello, Sez. II civile, 10 dicembre 2005, n. 2829, commentata da S. CACACE, *Seveso, atto ennesimo: sì al danno morale "presunto" seppur in assenza di lesioni alla salute*, in *Nuova giur. civ.*, 2006, 9, p. 917.

²⁹ Si tratta delle quattro sentenze "gemelle" con cui la Corte ha operato un complessivo *revirement* in tema di danno esistenziale, riconducendo ad unità la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.: SS.UU. n. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008. I profili di rilievo sono molteplici. L'art. 2059 c.c., in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, è considerato norma di rinvio a fattispecie tipiche (anche se su questo punto molti sono i dissensi in dottrina, considerando che il rinvio all'art. 2 della Costituzione rappresenta un elemento di apertura della fattispecie ad ipotesi atipiche). Il rinvio opera nei confronti dell'art. 185 c.p. (che prevede la risarcibilità del danno morale derivante da reato), nei confronti di tutte quelle norme di legge poste a presidio di valori personali di rango costituzionale, e nei confronti dell'art. 2 della Costituzione, che tutelando i diritti fondamentali dell'individuo, rappresenta lo strumento per estendere la medesima tutela risarcitoria ad ogni danno morale incidente su situazioni giuridiche di rango costituzionale.

carattere garantista già manifestato dai giudici nelle pregresse decisioni sul caso Seveso del 1997 e 2002.

Senza rinnegare la dicotomia danno-evento/danno-conseguenza, si conferma il venir meno delle tipologie autonome di danno morale e danno esistenziale, riportando la responsabilità extracontrattuale alla bipolarità tra danno patrimoniale (*ex art. 2043 c.c.*) e danno non patrimoniale (*ex art. 2059 c.c.*). Il danno risarcibile perde quindi i connotati che avevano caratterizzato le singole figure tipologiche di danno: viene meno il carattere transeunte³⁰ tipico del danno morale (rilevando la durata del turbamento ai soli fini della quantificazione del risarcimento), e la prescrizione viene svincolata dalla verifica del fatto di reato.

Sotto il profilo probatorio, la novità rispetto alla sentenza n. 2515/2002, è data dalla dichiarata ammissibilità della prova per presunzioni³¹, che consente di

Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, e quindi sussista un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. In sostanza il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., pur essendo un danno tipico, necessita di tutti i connotati strutturali di cui all'art. 2043 c.c., tra cui anche l'ingiustizia, che però è diversamente qualificata nelle due ipotesi: ingiustizia ordinaria nel caso del danno patrimoniale, ingiustizia costituzionalmente rilevante nel caso del danno non patrimoniale. In virtù di tale costruzione interpretativa l'art. 2059 c.c. comprende anche la tutela del *danno biologico*, in quanto derivante da lesione del diritto inviolabile alla salute, in precedenza tutelato mediante il combinato disposto dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 2043 c.c. e ora direttamente tutelabile *ex art. 2059 c.c.*, avendo rilevanza costituzionale. Anche il *danno morale* perde inoltre una sua autonomia, in quanto si afferma nella medesima sentenza che «la formula “danno morale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento». Infine si nega autonomia a una generica categoria di *danno esistenziale*, in quanto essa introdurrebbe atipicità anche nella fattispecie del danno non patrimoniale, che invece è tipica per legge. Le sottocategorie di danno non patrimoniale sopravvivono ma solo con valenza descrittiva, prive di autonoma risarcibilità, anche per scongiurare il rischio di duplicazioni risarcitorie. Al fine di restringere ulteriormente le ipotesi di risarcimento, soprattutto per i cd. *danni bagatellari*, e allo scopo di chiarire il contenuto dell'ingiustizia che deve rivestire il danno non patrimoniale, vengono valorizzati i requisiti della *gravità della lesione* e della *serietà del danno*, oggetto di accertamento da parte del giudice «secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico» e solo in presenza dei quali il danno è risarcibile. Si tratta in pratica dell'accoglimento giurisprudenziale di quelle esortazioni dottrinarie al bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza.

Sotto il profilo della prova, la sentenza del 2008 compie ulteriori passi evolutivi, convalidando apertamente un filone giurisprudenziale già presente, volto ad attenuare notevolmente l'onere della prova in riferimento al nesso causale tra danno ed evento, ammettendo anche prove presuntive e valutazioni prognostiche.

³⁰ Il carattere transeunte del danno morale era stato individuato al fine di distinguerlo dal danno biologico (inteso come lesione all'integrità psico-fisica comportante alterazioni stabili della funzionalità dell'organismo), e dal danno esistenziale (inteso come perdita o alterazione duratura della qualità della vita).

³¹ Occorre precisare che tale allargamento dei confini probatori rappresenta una novità soltanto in relazione al percorso giurisprudenziale legato al caso di Seveso, essendo invece numerosi i precedenti

risalire, per inferenza deduttiva, dal fatto notorio al fatto ignoto, applicando il criterio probabilistico dell'*id quod plerumque accidit*³². Nel caso di specie la sussistenza del danno, sotto forma di turbamento e patema d'animo, era dedotta in via presuntiva dal fatto noto, costituito dai ripetuti controlli sanitari a cui per anni si erano sottoposti gli individui cd. "a rischio", poichè posti in rapporto qualificato con i luoghi dell'incidente³³. Si supera in questo modo un forte limite posto dalla sentenza del 2002, che, pur avendo svincolato la risarcibilità del danno morale dalla sussistenza di danno biologico, ritenendo entrambi danni-evento, ne richiedeva la prova concreta, agevolando nei fatti la risarcibilità del danno biologico, più semplice da provare, rispetto al danno morale.

La semplificazione del regime probatorio offerta dalla sentenza in commento, deriva dall'aver colto gli spunti innovativi non solo delle sentenze del 2008 (la prova per presunzioni), ma anche della sentenza del 2002, che aveva definito sia il danno morale che il danno biologico, all'epoca ancora autonomi, come danni-evento, categoria implicitamente confermata anche nella sentenza qui illustrata.

In essa, nonostante la riconduzione ad unità delle due tipologie descrittive di danno morale e biologico, il danno non patrimoniale conserva l'autonoma dignità di danno-evento, andandosi ad affiancare all'altro grande danneggiato di questo reato plurioffensivo: l'*ambiente*. Questa osservazione ci offre dunque un ultimo profilo di analisi, il cui interesse pare rafforzato dalla possibilità di un confronto fra la giurisprudenza della Cassazione e quella della Consulta sull'annosa questione della definizione del bene-ambiente.

in riferimento a fattispecie precedenti. Già in tal senso si era pronunciata la Corte di Cassazione fin dalle note sentenze n. 8827 e 8828 del 2003. Tra i tanti precedenti v. n. 15019 del 15 luglio 2005, in *Giur. it.*, 2005, p. 468; n. 23642 del 6 novembre 2006, in *Orient. giur. lav.*, 2007, I, p. 186; n. 7145 del 29 marzo 2006, in *Mass. Foro it.*, 2006, p. 735. In particolare si veda la sentenza n. 13546 del 12 giugno 2006, in *Danno e resp.*, 2006, p. 843 ss., in cui espressamente si afferma che «nella deduzione dal fatto noto al fatto ignoto il giudice incontra il solo limite del principio di probabilità: non occorre cioè che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessari età assoluta ed esclusiva...ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di comune esperienza».

³² Al punto 2 della sentenza in commento si legge infatti che «il danno non patrimoniale...ben può essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale».

³³ Tale rapporto era dato dalla vicinanza con i luoghi dell'incidente in virtù della residenza, all'epoca del disastro, nelle zone perimetrale come "B" e "R", maggiormente colpite dalla nube tossica, più a rischio e soggette a rilievi e controlli particolari. Tale vicinanza era evidentemente considerata fatto notorio, dato il suo carattere oggettivamente riscontrabile.

4. *Il bene-ambiente tra Cassazione e Corte Costituzionale.*

Lo spunto ricostruttivo è offerto dall'affermazione del carattere plurioffensivo del reato³⁴ di disastro ambientale, così connotato fin dalla sentenza del 1997.

Come si legge nella sentenza in esame «l'art. 449 c.p. prevede un delitto colposo di pericolo presunto a carattere plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico e immateriale dell'ambiente, che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso in ragione della loro residenza o frequentazione abituale; sicché l'interesse nella specie leso è quello rafforzato e niente affatto adespota, proprio dei soggetti che si siano trovati, come tutti gli attori, in particolare relazione con l'ambiente inquinato da sostanze altamente tossiche».

Il carattere plurioffensivo di un reato è dato, come risulta dalla migliore dottrina penalistica, dall'aver il fatto criminoso, idoneità lesiva nei confronti di più beni giuridicamente tutelati dalla medesima fattispecie incriminatrice³⁵.

Tale caratterizzazione nel caso in esame induce a riflettere sulla compatibilità tra tale pluralità di beni danneggiati e l'unicità del bene-ambiente, da ultimo riaffermata dalla Corte Costituzionale.

Con una serie di sentenze del 22 luglio 2009, la Consulta³⁶ è infatti tornata a definire l'ambiente come bene unico e "oggettivo", lasciando alle spalle il filone interpretativo affermatosi a ridosso della riforma del titolo V della Costituzione, per cui l'ambiente figurava come "non materia", "materia trasversale" o "valore"³⁷.

³⁴ Appare utile riportare il passo della sentenza che rileva a tal fine: «l'art. 449 c.p. prevede un delitto colposo di pericolo presunto a carattere plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso in ragione della loro residenza o frequentazione abituale; sicché l'interesse nella specie leso è quello rafforzato, e niente affatto adespota, proprio dei soggetti che si siano trovati, come tutti gli attori, in particolare relazione con l'ambiente inquinato da sostanze altamente tossiche».

³⁵ v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003, p. 189; M. BOSCARRELLI, *Elementi di diritto penale*, Milano, 1966.

³⁶ Si tratta in realtà di una serie di sentenze, emanate dalla Corte Costituzionale in occasione del vaglio di legittimità costituzionale del cd. codice dell'ambiente: n. 225, n. 232, n. 233, n. 234, n. 235, n. 246, n. 247, n. 248 n. 249, n. 250, n. 251. Tra esse merita particolare attenzione proprio la n. 225 (rel. Maddalena), la quale, al suo paragrafo n. 4, offre una chiara ricostruzione della nozione di ambiente.

³⁷ Chiari segnali di indebolimento di tale impostazione interpretativa emergevano dalle due pronunce della Corte Costituzionale del 2007, n. 367 e 378, con le quali l'ambiente tornava ad essere qualificato come "bene complesso ed unitario", comprensivo della tutela di tutte le sue singole componenti. Per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale v. F. DE LEONARDIS, *La Corte Costituzionale sul codice dell'ambiente tra moderazione e disinvoltura*, in *Riv. giur. edilizia*, 2009; F. FONDERICO, *Corte Costituzionale e "codice" dell'ambiente*, in *Giorn. Dir. amm.* 4, 2010.

Superate ormai da tempo le impostazioni pluraliste, che negavano all'ambiente consistenza autonoma³⁸, superato il consolidato riconoscimento della valenza di materia (trasversale) di rilevanza costituzionale³⁹, l'ambiente sembra oggi tornato ad essere un bene giuridico unitario⁴⁰.

La natura complessa dell'ambiente, su cui, pur nella sua unità, confluiscono al contempo l'interesse pubblico indifferenziato alla sua tutela, nonché diritti

³⁸ È noto a tale proposito l'orientamento di M. S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 1 ss., il quale, negando all'ambiente il rango di nozione giuridica, vi ravvisava soltanto la somma di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti. Del resto tale dottrina trovava conferma nella disciplina positiva, inizialmente molto frammentata e soltanto settoriale. Per una ricostruzione dell'evoluzione della nozione di ambiente, v. B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 1990, p. 19 ss.; G. ROSSI, *Parte generale*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 11 ss.

³⁹ Per una ricostruzione del rilievo costituzionale dell'ambiente si rinvia a M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano 2002; B. Caravita, *Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell'ambiente*, in S. GRASSI - ASSIECCHETTI - A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, Olschki, Firenze, 1999; S. GRASSI, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Firenze, 1997; F. FRACCHIA, *L'ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, in B. POZZO E M. RENNA (a cura di), in *Quaderni della Rivista giuridica dell'ambiente*, 2004, p. 45 ss..

⁴⁰ È nota a tale proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1987, nella quale per la prima volta il bene ambientale è stato definito come «bene immateriale, unitario che l'ordinamento prende in considerazione come valore primario e assoluto, riconosciuto e tutelato dalle norme come bene giuridico [...] comprensivo di tutte le risorse ambientali e culturali», affermando in seguito, con la sentenza n. 641/1987 che «ciascuna delle componenti potesse anche costituire, isolatamente o separatamente, oggetto di cura e tutela». Sulla prima delle pronunce citate si vedano tra i tanti D. BORGONOVO RE, *L'ambiente tra Stato e collettività locali: una questione spinosa tutta da risolvere*, in *Riv. giur. amb.*, 1987, p. 345; E. PICOZZA, *L'ambiente...allo Stato*, in *Corriere giur.*, 1987, p. 1044. Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4362/1992 l'ambiente è «un insieme che, pur comprendente vari beni e valori (flora, fauna, acque, ecc.), si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà, priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento giuridico». Ancora la Cassazione, pronunciandosi con la sentenza 5650/1996 ha qualificato l'ambiente come «bene pubblico complesso, caratterizzato dai valori estetico-culturali, igienico-sanitari ed ecologico-abitativo, assurge a bene pubblico immateriale, la cui natura non preclude la doppia tutela, patrimoniale e non patrimoniale, relativa alla lesione di quell'insieme di beni materiali ed immateriali determinati in cui esso si sostanzia e delimita territorialmente».

La vera investitura del carattere di bene pubblico è avvenuta solo con la Legge 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, con cui si diede una valenza normativa alla nozione di ambiente come bene unitario distinto dalle sue componenti. In senso critico si veda B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1990, il quale puntualizza che nessuna definizione di ambiente è offerta nella normativa del 1986 e che la specificazione delle competenze del Ministero in termini di conservazione delle risorse naturali finisce per riproporre la vecchia concezione della difesa dell'ambiente come difesa generica e indeterminata delle condizioni che garantiscono la qualità della vita.

collettivi e individuali⁴¹, è stata del resto la causa degli annosi problemi interpretativi, la cui delicatezza emerge con evidenza in ambito risarcitorio⁴².

Sembrirebbe, parlando di “ambiente”, che la Corte abbia inteso riferirsi al complesso degli elementi naturalistico-ecologici, comprensivi di tutte le matrici ambientali, ad esclusione però dell'elemento antropico. Tale nozione “ristretta” di ambiente, di cui alcuna dottrina non ha mancato di illustrare i vantaggi⁴³, appare del resto conforme a quella accolta normativamente, sia dal cd. codice dell'ambiente, sia, come è sostenuto da più parti, dall'art. 117 della Costituzione⁴⁴. Il d.lgs. n. 152/2006, pur in assenza di una definizione positiva di “ambiente”, offre una nozione (non univoca⁴⁵) di danno ambientale, che sembra proprio valorizzare il solo aspetto ecologico del bene. A conferma di ciò si porrebbe il riconoscimento della legittimazione ad agire a tutela dell'ambiente esclusivamente al Ministero dell'ambiente⁴⁶, unico titolare dell'interesse ambientale, che ne risulta configurato

⁴¹ v. A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 38 ss.

⁴² V. L. Francario, *Danni ambientali e tutela civile*, Napoli, 1990, p. 67 ss, il quale, spostando il punto di partenza dall'interesse al danno, ha ritenuto che nel caso dell'ambiente la pur presente pluralità di interessi coinvolti (individuali e collettivi), finisca per convergere verso un'unica esigenza riparatoria e/o risarcitoria. Tale omogeneità di interessi consacrerrebbe il bene “ambiente” come bene oggettivo, svincolato dal riferimento ad alcuna situazione giuridica soggettiva.

⁴³ I vantaggi di una tale nozione si manifesterebbero soprattutto in termini di chiarezza definitoria, di misurabilità e valutabilità del danno, contro l'incertezza derivante da una nozione unitaria ma composita di ambiente. In tal senso v. B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, cit, il quale afferma che una nozione strettamente ecologica di ambiente «consente di superare l'impasse per cui ragionare di ambiente significa “ragionare di tutto”, potendosi con quel termine intendere “talvolta il territorio, talvolta alcune sue componenti, altre volte l'assetto paesistico...». Conformemente anche L. SIRACUSA, op. cit, p. 36.

⁴⁴ v. L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 30 ss.. Secondo tale autrice la distinzione operata nell'art. 117 della Costituzione, fra le materie della “tutela dell'ambiente e degli ecosistemi”, di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e la “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” ed il “governo del territorio”, di competenza concorrente Stato-regioni, denoterebbe una concezione più marcatamente “ecocentrica”, «in quanto comprensiva esclusivamente degli ecosistemi naturali ed estromettente gli elementi artificiali dell'ambiente di vita dell'uomo». Ad uno sguardo più ampio, la centralizzazione dell'interesse alla tutela dell'ambiente e la concentrazione della relativa legittimazione attiva in capo al Ministero, potrebbe essere nient'altro che la dimostrazione di una generalizzata spinta verso il centro, manifestantesi anche nella statalizzazione delle funzioni normative.

⁴⁵ V. in senso critico F. GIAMPIETRO, *Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati*, Ipsoa, Milano 2008, p. 15 ss.; Id., *La nozione di ambiente e di illecito ambientale*, in *Amb. e svil.*, 2006, 5, p. 464 ss.

⁴⁶ Nel'attuale quadro normativo il Ministro adotta misure di prevenzione (art 301 e 304), misure di ripristino (art. 305 e 306), determinando l'entità e le modalità per il recupero dei relativi costi (art. 307), riceve le denunce relative a danni o minacce di danni all'ambiente, adottando gli opportuni provvedimenti (art. 308), accerta l'esistenza di minacce di danno o danno e ne effettua la quantificazione (art. 312), dispone l'esecuzione in danno di opere o interventi in caso di inadempimento del soggetto obbligato (art. 313). Gli enti territoriali, le persone fisiche o giuridiche

come un'entità monolitica dai tratti pubblicistici. Se da una parte è vero che tale quadro interpretativo si pone in contraddizione con un ampio filone giurisprudenziale, teso a valorizzare il ruolo degli individui nel loro rapporto con l'ambiente, ad avvalorare l'elemento composito del bene stesso e il suo carattere di interesse diffuso⁴⁷, tuttavia la Corte Costituzionale sembrerebbe essersi mossa proprio nella direzione opposta. Dopo la sentenza n. 225 del 22 luglio 2009, il bene ambiente risulta infatti oggettivizzato e la sua tutela autonomizzata dalla tutela della salute dell'uomo, in specie di diritto alla salubrità dell'ambiente. La Corte diversifica apertamente le due ipotesi, poiché si volgono ad «oggetti diversi: l'ambiente e la salute», il che rende piuttosto esplicita l'esternalizzazione dal bene ambiente della componente umana, per concentrare in esso solo gli aspetti naturalistico-ecologici.

Il carattere plurioffensivo del reato, affermato nella sentenza qui illustrata, ci riporta nello stesso orizzonte di idee: esso sembra rendersi necessario proprio al fine di tutelare anche l'uomo dalle ripercussioni che egli stesso può subire in caso di danni all'ambiente in cui si trovi a vivere e/o operare. Il reato plurioffensivo è quindi lesivo da una parte dell'ambiente inteso in senso naturalistico, nella stessa accezione fatta propria dalla Corte Costituzionale, dall'altra dell'uomo, sia nella sua sfera fisica che in quella morale.

Quindi la Corte di Cassazione, in maniera lungimirante rispetto alla di poco successiva pronuncia della Corte Costituzionale, offre una tutela in un certo senso "collettiva" nei confronti di tutti coloro che, in virtù di una posizione qualificata, siano risultati lesi contestualmente al danno inferto all'ambiente.

L'unicità del bene ambiente, inteso in senso naturalistico, sembrerebbe rafforzarne il carattere pubblicistico, nella direzione (già normativamente percorsa) di un accentramento delle competenze e delle tutele. D'altra parte il riaffermato

«che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino» hanno la generica facoltà di sollecitare l'intervento "protettivo" dello Stato (art. 309). La disciplina attuale si pone in continuità con quanto già previsto dall'art. 18 della legge n. 349/1986, nel quale però, pur escludendosi la legittimazione attiva ai singoli individui, la si riconosceva non solo allo Stato ma anche agli enti territoriali, in quanto esponenziali degli interessi della collettività.

⁴⁷ Significativa è una pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. III penale, 19 novembre 1996, n. 9837), in *Ambiente*, 1997, 12, p. 992, con nota di A. BRESSAN, in cui si può leggere che «il danno ambientale non consiste solo in una compromissione dell'ambiente in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in un'offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale. Pertanto, proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l'offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi Parchi nazionali ecc. (in nome dell'ambiente come interesse pubblico), ma anche alla persona singola od associata (in nome dell'ambiente come diritto soggettivo fondamentale dell'uomo)».

carattere unico e pubblico del bene ambiente non fa che rafforzare l'esigenza contestuale di tutela anche di coloro che, in virtù di un rapporto qualificato col medesimo ambiente, non possono esimersi dal subire direttamente in termini di danno alla salute, qualsiasi aggressione inferta al bene pubblico medesimo. Ne è ulteriore conferma l'ammissione della prova per presunzioni dei danni agli individui derivanti da disastro ambientale. Ecco quindi che il carattere pubblico, immateriale ed unico dell'ambiente e la sua riaffermata autonomia rispetto alla salute degli individui, non comporta affatto una *deminutio* in termini di tutela degli stessi. Risulta evidente infatti come la tutela dell'ambiente in senso naturalistico non possa non rappresentare al tempo stesso anche una forma di anticipazione di tutela in via di precauzione nei confronti della salute (fisica e morale) degli individui posti in rapporto qualificato con l'ambiente.

Se è vero che la pronuncia della Corte Costituzionale è stata accolta come una vera e propria rivoluzione in tema di connotazione del bene-ambiente, ancor più si può ritenere che lo sia stata, relativamente alla medesima nozione, la pronuncia della Corte di Cassazione, se non altro perché antecedente.

ABSTRACT

Enrica Blasi - *Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente.*

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 maggio 2009, n. 11059 rappresenta la conclusione di un lungo iter processuale, scaturito dal noto incidente verificatosi a Seveso il 10 luglio 1976. In continuità con le pronunce precedenti (in particolare con la sent. n. 2515 del 2002), la Corte ha riconosciuto la risarcibilità autonoma del danno morale derivante da reato, pur in assenza di danno biologico, nei confronti di coloro che, in virtù di un vincolo di vicinanza ai luoghi dell'evento dannoso, ne abbiano presuntivamente subito le conseguenze in termini di patema d'animo, indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute. Inoltre la Cassazione ha operato un ulteriore ampliamento della risarcibilità, ammettendo la prova per presunzioni. La conferma del carattere plurioffensivo sposta infine l'attenzione su un altro aspetto di grande interesse, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 225 del 22 luglio 2009, rel. Maddalena): la nozione di bene-ambiente. La plurioffensività del reato determina infatti l'individuazione di due distinti oggetti della condotta lesiva: i singoli individui e l'ambiente. Quest'ultimo non può che assumere una connotazione naturalistico-biologica, perfettamente consonante con la caratterizzazione datane dalla Consulta in termini di bene pubblico, unico e immateriale. Tale interpretazione mette in luce la lungimiranza della Corte di Cassazione, come emersa nella sentenza qui illustrata.

The sentence of the Court of Cassation of 13 May 2009, no. 11059, marked the conclusion of a long court procedure resulting from the well-known incident that occurred at Seveso on 10 July 1976. It adopts the jurisprudential objectives previously achieved, by acknowledging the autonomous compensability of the moral damage resulting from the crime, albeit in the absence of any biological damage, to those who, by virtue of a state of proximity to the sites of the harmful event, presumably suffered the consequences in terms of anxiety, induced by worrying about their state of health. Moreover the Court of Cassation further extended compensability, allowing proof by presumption. Lastly the confirmation of the multi-offensive nature of the crime shifts the attention to another highly interesting aspect, in the light of the recent pronouncement by the Constitutional Court: the notion of environmental asset. The multi-offensive nature of the crime in fact determines the identification of two distinct objects of the harmful action: individuals and the environment. The latter cannot but assume a naturalistic-biological connotation which is in perfect harmony with the characterisation assigned to it by the Council in terms of a unique and immaterial public asset. This interpretation highlights the farsightedness of the Court of Cassation, as emerged from the sentence illustrated here.